

CONSORZIO
SISTEMA CASTELLI ROMANI
Servizi bibliotecari, culturali e turistici
ORIGINALE
DELIBERA del C.d.A.

N. 30 del 31 maggio 2023

Oggetto: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa per la definizione e ripartizione risorse decentrate anno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede del Consorzio S.C.R. si è riunito in forma mista (presenza/piattaforma "GotoMeeting")

il Consiglio di Amministrazione

convocato nelle forme di legge e sono presenti i sigg.ri:

De Righi Giuseppe	Presidente	presente
Lauri Emanuela	Consigliere	presente
Libera Roberto	Consigliere	assente
Spagnoli Giulia	Consigliere	presente
Tommasi Massimiliano	Consigliere	presente online

Presiede il Dott. Giuseppe De Righi.

Assiste il Direttore Dott. Giacomo Tortorici.

La seduta è valida.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la propria precedente deliberazione n° 29 del 31.05.2023 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente, e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

CONSIDERATO che in base al nuovo CCNL Funzioni Locali:

1. Il Fondo Risorse Decentrate è costituito, in primis, ai sensi dell'articolo 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021, da risorse stabili ed in particolare:

- risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettera c), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79), soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

- risorse di cui all'art. 67, comma 2 lettere a) e b), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79), non soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 (e come confermato dalla Corte dei Conti, con delibera n. 19/SEZ.AUT/2018/QMIG);

- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Comparto Funzioni Locali, in servizio alla data del 31/12/2018 (lett. b comma 1 art. 79), non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

- risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (lett. c comma 1 art. 79);

- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (lett. d comma 1 art. 79), non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

- a decorrere dal 1° aprile 2023, una quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (comma 1-bis art. 79).

2. Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2023 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

a) compensi agli avvocati civili per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;

b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;

c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

1) gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;

d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;

e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;

- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;
- h) "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (... omissis ...) sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. (... omissis ...)" e non è soggetta alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
- i) le somme di cui all'art 79 comma 3 del CCNL 2019/2021.

CONSIDERATO che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. c), i) dell'art 79 nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

VISTO l'art Art. 80 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;

k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.

PRESO ATTO che l'Amministrazione in merito alla possibilità di incremento annuale del fondo deve indicare le modalità affinché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, sia per la parte fissa che quella variabile, tenendo conto delle nuove indicazioni interpretative Aran e soprattutto dell'art 23, comma 3 del D.lgs 75/2017 in base al quale gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale

CONSIDERATO pertanto che:

- il Fondo Risorse Decentrate è costituito, in primis, ai sensi dell'articolo 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021, da risorse stabili ed in particolare:
 - risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettera c), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in € 56.489,00, e al netto delle decurtazioni permanenti per incremento storico del fondo superiore all'anno 2015, soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;
 - risorse di cui all'art. 67, comma 2 lettere a) e b), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in € 4.754,00, non soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 (e come confermato dalla Corte dei Conti, con delibera n. 19/SEZ.AUT/2018/QMIG);
 - un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Comparto Funzioni Locali, in servizio alla data del 31/12/2018 (lett. b comma 1 art. 79), che, per l'anno 2023, ammonta ad € 2.197,00 (n. 26 dipendenti al 31/12/2018), non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
 - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (lett. d comma 1 art. 79). L'importo è quantificato in complessivi € 1.389,70 non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
 - a decorrere dal 1° aprile 2023, una quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e

D1 (comma 1-bis art. 79), pari ad € 576,92 non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017.

EVIDENZIATO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate è costituito anche, ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 3, del CCNL 2019/2021, da risorse variabili che, relativamente ad alcune voci, hanno carattere non discrezionale. In particolare:

- con riferimento a quanto previsto dalla lett. b) comma 1 dell'art. 79, così come sancito dalla medesima lettera al secondo capoverso, dato che il relativo incremento decorre retroattivamente dallo 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5, del medesimo articolo, che espressamente dispone "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (... omissis ...) sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. (... omissis ...)". La relativa somma è quantificata in € 4.394,00, pari ad € 2.197,00 per ciascuna della due annualità, e non è soggetta alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

PRESO ATTO della delibera delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n.19/2018 che conferma l'esclusione degli incrementi di cui all'art 67 comma 2 lett. a) e b) dal tetto del salario accessorio di cui all'art 23 del D.lgs 75/2017 in quanto già finanziati dai quadri di finanza pubblica;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*;

CONSIDERATO che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015;

CONSIDERATO che pertanto l'importo del fondo anno 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari ad **€ 71.161,42**;

RITENUTO OPPORTUNO quindi definire i seguenti indirizzi ed obiettivi per la costituzione del fondo ai quali la delegazione si dovrà attenere durante la gestione delle trattative per l'anno 2023: costituzione fondo risorse decentrate anno 2023.

Criteri Generali:

- a) costituzione della parte delle risorse stabili applicando il CCNL e confermando gli istituti fissi e ricorrenti del 2022: indennità di comparto, progressioni economiche già in essere, indennità di turno, di maneggio valori del personale;
- b) destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità di natura remunerativa, alla incentivazione della produttività individuale o di gruppo legata ad obiettivi;
- c) attenersi scrupolosamente alla vigente normativa in materia di risorse decentrate variabili;

VISTO inoltre l'art. 4, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

DELIBERA

- Di approvare e conseguentemente impartire alla delegazione di parte pubblica le linee di indirizzo riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate;
- Di autorizzare il Direttore con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
- Di dare atto che con successiva determinazione del Direttore verrà determinato il fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dipendente, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali;
- Di dare atto che sulla quantificazione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali andrà acquisito il parere del revisore dei conti sulla contabilità degli oneri contrattuali con i vincoli del C.C.N.L.;
- Di informare le OO.SS. le RSU ed i Responsabili di Servizio;
- Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

CONSORZIO
SISTEMA CASTELLI ROMANI
Viale Mazzini, 12 - 00045 Genzano di Roma

OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa per la definizione e ripartizione risorse decentrate anno 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Genzano di Roma, 31.05.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Genzano di Roma, 31.05.2023

Dott. Giacomo Tortorici

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)*

Delibera CdA n. 30 del 31.05.2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Giuseppe De Righi
F.to

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata sull'Albo pretorio online il giorno 30.06.2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede del Consorzio li 31.05.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Direttore dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del TUEL - D. Lgs. 267/2000

Dalla Sede del Consorzio li 31.05.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)